



(Art. 3 D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 - Art. 19 L. 241/90 e s.m.i.)

- ☐ Apertura di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, riservata ai soci del circolo o dell'associazione in gestione diretta (Art. 3 D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235)
- ☐ Trasferimento della sede
- ☐ Variazione del presidente
- ☐ Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione

PEC (Posta elettronica certificata)

☐ **l'inizio** dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, all'interno del circolo / associazione a favore dei rispettivi associati presso la predetta sede ove sono svolte le attività istituzionali ubicata in Bondeno (Fe) _____;

☐ **il trasferimento** dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la nuova sede ove sono svolte le attività istituzionali
da _____
a _____;

☐ **la variazione del presidente** e, pertanto di continuare all'interno del circolo / associazione l'attività di somministrazione alimenti e bevande in qualità di presidente e legale rappresentante del circolo stesso, avendo sostituito nella carica il precedente Presidente Sig. _____
come da verbale di assemblea in data _____;

☐ **l'ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione**
precedente superficie di somministrazione mq. _____
nuova superficie di somministrazione mq. _____

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- che il Circolo / Associazione, è stato costituito in data _____ con:
(barrare l'ipotesi che interessa)
☐ atto pubblico Rep. n. _____ notaio _____
☐ scrittura privata con firme autenticate _____
☐ scrittura privata registrata a _____ il _____;
- e **NON ADERISCE** ad alcuna Associazione o Ente nazionale avente finalità assistenziali;
- che l'associazione rientra fra quelle di cui al comma 3 dell'art. 111 ed ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni;
- che l'attività di somministrazione che si intende esercitare è la seguente:

(specificare il tipo di attività di somministrazione)
- che i locali adibiti alla somministrazione, posti all'interno del circolo / associazione di cui sopra, sono ubicati in _____
riferimenti catastali dell'immobile _____
e che la superficie degli stessi, relativamente alla somministrazione, è di mq. _____;
- che l'attività di somministrazione sarà:
 - esercitata negli stessi locali o in locali comunicanti a quelli delle attività circolistiche;
 - sarà rivolta esclusivamente agli associati del circolo;
 - sarà gestita direttamente dai soci del circolo;
- che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
- che i locali sono conformi ai requisiti previsti dall'art. 4 del D.M. n. 564/92 in materia di sorvegliabilità e pertanto sono collocati all'interno della sede del circolo / associazione e non hanno accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici; all'esterno non sono apposte targhe, insegne o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno;
- di aver presentato, o di presentare contestualmente alla presente, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE 852/04 e della Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della R.E.R. n. 14738 del 13/11/2013 la Notifica ai fini della registrazione;
- che in riferimento all'impatto acustico, (barrare l'ipotesi che ricorre)
 - ☐ che l'attività **non** prevede l'impiego di impianti di diffusione sonora e **non saranno svolte** nei locali che ospitano il Circolo manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
 - ☐ che **sono presenti** impianti di diffusione sonora ovvero **si svolgeranno** nei locali che ospitano il Circolo **manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali comportanti** il superamento dei limiti di emissione di rumore di cui al documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento. A tal fine ha ottenuto oppure si impegna ad ottenere l'A.U.A. autorizzazione Unica Ambientale;
 - ☐ che **sono presenti** impianti di diffusione sonora ovvero **si svolgeranno** nei locali che ospitano il Circolo **manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali non comportanti** il superamento dei limiti di emissione di rumore di cui al documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento. A tal fine allega Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che dà conto del non superamento dei predetti limiti;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (legge antimafia);

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010., n. 59 e s.m.i. e di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773;

DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE A CONOSCENZA:

- che l'attività di somministrazione è trasferibile in altra sede solo congiuntamente al trasferimento delle attività istituzionali del circolo;
- dell'obbligo di comunicare al Comune di Bondeno tutte le future variazioni in merito alla sussistenza delle condizioni previste dai sopra citati artt. 111 e 111-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
- che l'autorizzazione alla somministrazione abilita altresì all'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 commi 6 lettera a) e 7 del T.U.L.P.S. nel rispetto delle limitazioni previste dalle norme vigenti, tenendo esposta presso l'esercizio la tabella dei giochi proibiti;
- che per l'installazione e/o esercizio di giochi leciti (gioco delle carte, biliardo, apparecchi meccanici, ecc.) occorre presentare preventivamente apposita Segnalazione certificata di inizio attività al Comune e tenere esposta la tabella dei giochi proibiti (Artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S.);
- che l'amministrazione ricevente è tenuta ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Nel caso dall'esito del controllo emerga la non veridicità del loro contenuto, il dichiarante, oltre all'applicazione delle relative sanzioni penali, è soggetto, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

Allega:

- ☐ alla SCIA per l'avvio di nuova attività:
 - copia semplice, non autenticata dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - copia dell'atto di nomina del Presidente e legale rappresentante pro-tempore del circolo / associazione (es. fotocopia estratto del verbale di assemblea);
 - planimetria dei locali ospitanti il circolo con evidenziato il luogo di somministrazione ai fini della verifica relativa alla sussistenza dei requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/92 art. 4, riportante le destinazioni d'uso, la superficie, le altezze dei locali e degli spazi funzionali con indicazione degli arredi e delle attrezzature;
- ☐ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che dà conto del non superamento dei limiti di emissione di rumore di cui al documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento;
- ☐ alla SCIA per trasferimento della sede:
 - planimetria dei locali ospitanti il circolo con evidenziato il luogo di somministrazione ai fini della verifica relativa alla sussistenza dei requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/92 art. 4, riportante le destinazioni d'uso, la superficie, le altezze dei locali e degli spazi funzionali con indicazione degli arredi e delle attrezzature;
- ☐ alla SCIA per le seguenti variazioni:
 - ☐ variazione del presidente:
 - atto di nomina del Presidente e legale rappresentante pro-tempore del circolo / associazione (es. fotocopia estratto del verbale di assemblea);
 - ☐ ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione.
 - planimetria dei locali ospitanti il circolo con evidenziato il luogo di somministrazione ai fini della verifica relativa alla sussistenza dei requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/92 art. 4, riportante le destinazioni d'uso, la superficie, le altezze dei locali e degli spazi funzionali con indicazione degli arredi e delle attrezzature;
- ☒ in ogni caso:
 - fotocopia di un documento d'identità del firmatario;
 - se il cittadino straniero firmatario non appartiene all'U.E., fotocopia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità, oppure, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo conforme alla normativa vigente in materia.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di cui alla presente segnalazione.

Data _____

firma _____

DA COMPILARSI A CURA DELL'UFFICIO RICEVENTE
(barrare l'ipotesi che ricorre)

- ☐ La firma del dichiarante, identificato mediante _____
è stata apposta in mia presenza.
Data _____ Firma del dipendente addetto _____.
- ☐ La SCIA è stata presentata unitamente a copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore,
trasmessa via _____.
Data _____ Firma del dipendente addetto _____.

Articolo 111
Enti di tipo associativo

1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, da consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'art. 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
- 4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
- 4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
- 4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
- 4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
 - a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Articolo 111-bis **Perdita della qualifica di ente non commerciale.**

1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
 - a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
 - b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
 - c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
 - d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.